



OSCAR CANTONI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI COMO

VISTO che con la consegna e la pubblicazione dello Strumento di consultazione la Commissione preparatoria del Sinodo XI ha concluso il suo mandato, e tra i suoi compiti c'era quello di aiutarmi a redigere un Regolamento, che stabilisca tra l'altro la composizione del sinodo, le norme circa il modo di effettuare le elezioni dei sinodali, i diversi uffici da assolversi nell'assemblea sinodale, il modo di procedere nelle riunioni;

A NORMA dei cann. 460-468 CIC e di quanto previsto dall'*Istruzione sui sinodi diocesani (In constitutione apostolica, Congregazione per i vescovi – Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, 19.03.1997), III B 2)*

con il presente atto
APPROVO
il Regolamento del Sinodo Diocesano XI
qui allegato.

Il Vescovo

+ *Oscar Cantoni*
Mons Oscar Cantoni



Como, 5 novembre 2018

prot. n. 639/18

don Fausto Sangiani
don Fausto Sangiani
cancelliere





DIOCESI DI COMO

REGOLAMENTO DELL'XI SINODO DIOCESANO

NORME GENERALI

Art. 1

Il sinodo diocesano è «l'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana» (can. 460 CIC).

Art. 2

Il Sinodo diocesano XI, che ha come titolo “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”, si dedica principalmente al discernimento affinché la misericordia – essenza del Dio trinitario e chiave della vita cristiana – informi tutto l'essere e l'agire della Chiesa di Como e sia efficacemente manifestata a tutti, utilizzando anche la fragilità come punto di partenza e la crisi come opportunità (cf AL n. 294)¹.

Art. 3

Il presente Regolamento è redatto a norma del Codice di diritto canonico (cann. 460-468) e dell'Istruzione *In constitutione apostolica* (Congregazione per i vescovi e Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, 19 marzo 1997).

SEZIONE PRIMA – I soggetti sinodali

Art. 4

Il Sinodo diocesano XI è presieduto dal Vescovo, personalmente o tramite il suo Delegato per il sinodo.

Art. 5

Sono sinodali **di diritto** (cf. can. 463 §1):

- il vicario generale, i vicari episcopali e il vicario giudiziale;
- i canonici effettivi della chiesa cattedrale;
- i membri del consiglio presbiterale;
- il rettore del seminario;
- i vicari foranei.

Art. 6

Sono ugualmente sinodali **di diritto**, in virtù del loro ufficio:

- i membri del consiglio episcopale;
- i direttori degli uffici di curia;
- i membri del consiglio pastorale diocesano;
- i membri della commissione preparatoria.

¹ Cf. Decreto di indizione del Sinodo XI (31 agosto 2017); *Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio*, Orientamenti pastorali per l'anno 2017-2018.



Art. 7

Qualora un sinodale di diritto decada dall'ufficio, viene sostituito da chi gli subentra nell'ufficio medesimo.

Art. 8

Sono sinodali **designati**:

- quattro coppie di sposi designate dall'Ufficio per la pastorale della famiglia;
- sei docenti rappresentativi della realtà scolastica e universitaria designati dall'Ufficio per la pastorale della scuola e dell'università;
- sei giovani designati dal Centro per la pastorale giovanile;
- quattro immigrati cattolici designati dal Servizio alla pastorale dei migranti e degli itineranti;
- sei membri designati dalla Caritas diocesana tra soggetti che operano nell'ambito della marginalità;
- due fedeli laici delle Chiese cattoliche di rito diverso da quello latino designati all'interno delle loro comunità di appartenenza.

Art. 9

Sono sinodali **elettivi**:

- trenta presbiteri in rappresentanza di ciascuno dei vicariati foranei, eletti all'interno del vicariato dai presbiteri che in esso hanno cura d'anime; vengono eletti inoltre coloro che, in caso di impedimento, sono chiamati a sostituirli (cf. can. 463 §1 8°)²;
- da uno a quattro fedeli laici in rappresentanza di ciascuno dei vicariati, in rapporto alla loro popolazione, eletti dal Consiglio pastorale vicariale tra i candidati maggiorenni proposti dalle parrocchie del vicariato stesso³;
- dieci fedeli laici in rappresentanza delle aggregazioni laicali eletti nelle modalità stabilite dalla Giunta della Consulta delle aggregazioni laicali;
- tre membri di istituti religiosi e società di vita apostolica maschili eletti nelle modalità scelte dalla Segreteria diocesana del CISM⁴;
- sei membri di istituti religiosi e società di vita apostolica femminili eletti nelle modalità scelte dalla Segreteria diocesana dell'USMI⁵;
- due membri di istituto secolare eletti nelle modalità scelte dalla Segreteria diocesana del CIIS⁶;
- un diacono permanente eletto all'interno del loro ordine;
- una vergine consacrata eletta dall'Ordo Virginum diocesano;
- un seminarista diocesano eletto dalla comunità degli alunni, nelle modalità indicate dal rettore.

² All'interno del vicariato sono elettori i presbiteri in cura d'anime (parroci, vicari, collaboratori, cappellani, rettori), mentre sono eleggibili tutti i presbiteri che risiedono nel territorio vicariale.

³ Ogni parrocchia può presentare uno o due candidati, scelti dal Parroco con il suo Consiglio pastorale o, dove non esista, con l'Assemblea parrocchiale. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere in ciascun vicariato. Questi i Vicariati foranei nella Diocesi di Como e il numero dei membri sinodali da eleggere in ciascuno di essi, in rapporto alla loro popolazione: Como 4; Monteolimpino 2; Rebbio 3; Lipomo 2; Olgiate e Uggiate 4; San Fermo 3; Fino Mornasco 3; Cermenate 2; Lomazzo 3; Cernobbio 2; Bellagio 1; Torno 1; Castiglione Intelvi 2; Lenno e Menaggio 2; Gravedona 2; Mandello del Lario 2; Chiavenna 2; Gordona 2; Colico 2; Morbegno 3; Talamona 2; Berbenno 2; Tresivio 2; Sondrio 4; Tirano 3; Grosio 2; Bormio 3; Cittiglio 2; Canonica 2; Marchirolo 2.

⁴ CISM: Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. Cf. can. 463 §1 9°.

⁵ USMI: Unione delle Superiori Maggiori d'Italia. Cf. can. 463 §1 9°.

⁶ CIIS: Conferenza Italiana Istituti Secolari.



Art. 10

Le elezioni hanno luogo secondo le modalità previste dal can. 119 CIC⁷.

Art. 11

1. I *sinodali* rimangono in carica per l'intera durata del Sinodo, salvo diversa decisione del Consiglio di presidenza (cf. art. 18) e fermo restando il disposto dell'art. 7 del presente Regolamento.

2. Per favorire la continuità della presenza degli appartenenti al Consiglio presbiterale, al Consiglio pastorale diocesano e alla Consulta dei laici, il mandato di tali organismi viene prorogato sino alla conclusione del Sinodo.

Art. 12

Il Vescovo nomina personalmente fino a un massimo di venti sinodali a norma del can. 463 § 2 CIC e secondo le indicazioni contenute nell'Istruzione *In constitutione apostolica*, II, art. 4⁸.

Art. 13

Il Vescovo può invitare all'Assemblea sinodale in qualità di osservatori i rappresentanti delle Chiese o comunità ecclesiali, presenti in Diocesi, che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica.

Art. 14

1. I *sinodali* hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alle sessioni (cf. can. 463 § 1), non possono farsi sostituire e hanno il dovere di avvertire la Segreteria generale di un eventuale impedimento (cf. can. 464).

2. I *sinodali* che, senza giustificato motivo, non partecipano a due sessioni plenarie consecutive, decadono *ipso facto* dall'incarico.

Art. 15

I *sinodali* emettono la professione di fede davanti al Vescovo e il Vescovo davanti ai *sinodali* durante la solenne apertura del Sinodo (cf. can. 833 1°).

⁷ Can. 119 1°: «Se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggioranza di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono più di due a parità di voti, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età».

⁸ «Nello scegliere questi sinodali, si cercherà di rendere presenti le vocazioni ecclesiali o i diversi impegni apostolici non sufficientemente espressi nelle elezioni, sicché il sinodo rifletta adeguatamente la peculiare fisionomia della Chiesa particolare; si curerà perciò di assicurare, tra i chierici, una congrua presenza di diaconi permanenti. Non si trascuri di scegliere anche fedeli che eccellono “per scienza, competenza e prestigio”, la cui ponderata opinione arricchirà senza dubbio le discussioni sinodali» (*In constitutione apostolica*, II, art. 4).



SEZIONE SECONDA – Lo svolgimento dell’Assemblea sinodale

I. ORGANI DELL’ASSEMBLEA SINODALE

Art. 16

L’**Assemblea** sinodale è il *plenum* dei sinodali, i quali, riuniti nelle varie Sessioni, discutono ed approvano le Dichiarazioni e i Decreti elaborati secondo quanto di seguito indicato.

Art. 17

1. Il **Vescovo** è il naturale *presidente* dell’Assemblea sinodale (cf. can. 466), poiché a lui compete convocare il sinodo, come pure eventualmente sospenderlo o scioglierlo (cf. cann. 462 §1; 468 §1).

2. Il Vescovo convoca e presiede, personalmente o tramite il suo delegato, le sessioni dell’Assemblea, fissando gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

3. Il Vescovo ha il diritto di intervenire in qualsiasi momento dei lavori sinodali, presiede la preghiera comune e le altre celebrazioni liturgiche.

Art. 18

1. Il **Consiglio di presidenza** è composto dal Vescovo, dal Delegato per il sinodo e da tre sinodali nominati dal Vescovo.

2. Il Consiglio di presidenza ha il compito di:

- assicurare che i lavori procedano secondo le finalità e nelle modalità stabilite;
- dirimere questioni di particolare importanza;
- esaminare eventuali motivi di decadenza o di sostituzione dei sinodali e disporre a riguardo (cf. art. 14):
- consigliare il Vescovo riguardo a eventuali modifiche da apportare al Regolamento.

Art. 19

1. La **Segreteria generale** è composta dal Delegato per il sinodo, dai Referenti (cf. art. 21) e da alcuni collaboratori, interni o esterni, nominati dal Vescovo. È suo compito predisporre gli strumenti necessari al buon andamento dei lavori sinodali.

2. La Segreteria generale in particolare:

- trasmette ai sinodali l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno delle singole sessioni;
- predispone la documentazione utile per le discussioni e le votazioni;
- registra le presenze e le assenze;
- redige i verbali dei lavori del Sinodo e attende all’archivio.

Art. 20

Cinque Moderatori, scelti dal Vescovo tra i componenti dell’Assemblea sinodale, curano a turno nelle diverse sessioni l’ordine delle relazioni e degli interventi, il regolare svolgimento delle votazioni e il relativo scrutinio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento (cf. artt. 22 e ss.).

ART. 21

1. Le **Commissioni di studio** sono composte dai membri dell’Assemblea sinodale. La loro composizione è curata dal Consiglio di presidenza, sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi sinodali.



2. Il Vescovo affida a ciascuna delle Commissioni costituite una tra le questioni del Sinodo con il compito di studiarla e di approfondirla, anche col concorso di esperti esterni, nominati dal Vescovo su proposta del Referente.
3. Le Commissioni ricevono, leggono e sintetizzano i contributi pervenuti nella fase di consultazione e formulano le *propositiones* che formeranno l'*Instrumentum laboris*, da sottoporre al discernimento dell'Assemblea durante la celebrazione delle sessioni sinodali.
4. Ogni Commissione di studio ha un Referente, nominato dal Vescovo, ed un Segretario. Il Referente ha il compito di moderare i lavori della Commissione e di presentarne il frutto all'Assemblea sinodale durante le sessioni. Il Segretario cura la redazione dei verbali e, in accordo col Referente, si preoccupa di convocarne le riunioni, verificare le presenze, le assenze e le giustificazioni e si cura dell'invio dei materiali e dei verbali alla segreteria del Sinodo.
5. Il Referente e il Segretario tengono aggiornato il Consiglio di presidenza riguardo allo svolgimento dei lavori della Commissione attraverso comunicazioni periodiche tramite la Segreteria generale⁹.

II. SESSIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 22

1. Le sessioni dell'Assemblea sono il luogo istituzionale del discernimento sinodale comunitario e rappresentano il momento fondamentale della celebrazione del Sinodo.
2. Le sessioni si svolgono secondo il calendario e nel luogo stabilito dal Consiglio di presidenza.

Art. 23

1. La presentazione dei testi all'Assemblea sinodale è curata dai Referenti delle Commissioni, nell'ambito della propria competenza.
2. Ogni Referente ha a disposizione, di norma, fino a venti minuti per la sua relazione. Ogni sinodale ha diritto di intervenire su qualunque argomento in discussione, previa prenotazione¹⁰, e ha a disposizione, secondo il turno stabilito dal Moderatore, fino a cinque minuti. Colui che ha preso la parola consegna il suo intervento per iscritto, nelle modalità previste dal *vademecum*, alla Segreteria generale nel tempo di una settimana.
3. Entro il medesimo termine, può inviare alla Segreteria generale il proprio contributo scritto anche il sinodale che per ragioni di tempo non è potuto intervenire in Assemblea o non ha ritenuto di farlo pubblicamente.

Art. 24

I sinodali riuniti in Assemblea sono chiamati a votare sui testi tre volte:

- una prima votazione ha luogo dopo la presentazione dei testi e la discussione conseguente;
- una seconda votazione sui testi rielaborati sulla base delle osservazioni presentate in Assemblea nella prima convocazione plenaria;
- la terza votazione, quella definitiva, riguarda i documenti finali, redatti dopo la seconda votazione e illustrati in Assemblea dal Delegato per il sinodo.

⁹ Le modalità di lavoro nel passaggio dalla fase di consultazione alla celebrazione del Sinodo vengono indicate in un apposito *vademecum*.

¹⁰ Le modalità di prenotazione, di voto e altre indicazioni utili all'ordinato svolgimento dei lavori sinodali, vengono indicate nel *vademecum* di cui sopra.



Art. 25

1. Nelle prime due votazioni il voto viene espresso utilizzando una delle seguenti tre formule: “approvo”, “non approvo”, “approvo con modifica”.
2. “*Approvo con modifica*” significa che si intende accettare nella sostanza il testo sottoposto a votazione, suggerendo però alcune limitate variazioni, da indicare sinteticamente insieme al voto.

Art. 26

1. Per la validità delle prime due votazioni si richiede la partecipazione della maggioranza¹¹ dei sinodali aventi diritto al voto e risulta approvato il testo per il quale la maggioranza dei votanti si è espressa con la formula “*approvo*” o “*approvo con modifica*” (cf. can. 119, 2°).
2. Se il testo viene respinto, spetta al Consiglio di presidenza stabilire come procedere.

Art. 27

1. Per la votazione definitiva dei testi sinodali si può utilizzare solo una tra le due formule “*approvo*” o “*non approvo*”.
2. Per la validità di tale votazione si richiede la partecipazione dei due terzi¹² dei sinodali aventi diritto al voto e risulta approvato il testo per il quale i due terzi dei votanti si siano espressi con la formula “*approvo*”.

Art. 28

1. Esaurito il compito consultivo delle sessioni sinodali, il Vescovo, in quanto unico legislatore, redige il *Libro del Sinodo, contenente le Dichiarazioni e i Decreti da lui sottoscritti che, con la pubblicazione, assumono forza di legge* (cf. can. 466). In esso viene stabilito anche il momento a partire dal quale la legge entrerà in vigore¹³.
2. Il Vescovo, in osservanza a quanto stabilito dal can. 467, comunica al Metropolita e alla Conferenza Episcopale Italiana i testi delle Dichiarazioni e dei Decreti sinodali¹⁴.

Como, 5 novembre 2018

¹¹ Per “maggioranza”, senza altra specificazione, si intende la maggioranza semplice, vale a dire la metà più uno degli aventi diritto, in questo caso al voto.

¹² Tale maggioranza si dice qualificata.

¹³ Così prevede il can. 8 §2: «Le leggi particolari sono promulgate nel modo determinato dal legislatore e cominciano a obbligare dopo un mese dal giorno della promulgazione, a meno che nella stessa legge non sia stabilito un termine diverso».

¹⁴ Cf. Istr. *In constitutione apostolica* V, 5